

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1129

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **ROMANATO, ELKAN, PITZALIS, BORGHI, BERTÈ**

Presentata il 13 marzo 1964

Norme per l'assunzione nel ruolo dei presidi di concorrenti idonei

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come a tutti è noto, la legge 28 luglio 1961, n. 831, affronta coraggiosamente nel titolo III la sistemazione in ruolo, per titoli, degli insegnanti idonei e settedecimisti, disponendo che tutti gli aventi diritto vengano immessi nei ruoli dell'istruzione secondaria o per gli insegnamenti per i quali sono specificatamente idonei o, in mancanza di posti, per insegnamenti affini e coincidenti.

Nella ipotesi di insufficienza di posti per i qualificati ad insegnare negli istituti superiori, la legge prevede la sistemazione provvisoria in insegnamenti di primo grado, salvo il loro diritto a trasferirsi nella cattedra di specifica competenza degli istituti superiori a mano a mano che si renderanno vacanti dei posti all'inizio di ciascun anno scolastico.

Siamo ben lieti di riconoscere qui ancora una volta la vasta portata del provvedimento che ha ormai assicurato alla Scuola una larga schiera di nuovo personale di ruolo che ha ridotto di gran lunga l'alto divario, oggi ancora purtroppo esistente, tra personale di ruolo e quello non di ruolo e che garantirà — quello che è più importante — una migliore funzionalità alla scuola stessa.

Ma siffatto coraggioso provvedimento, mentre ci fa esprimere il nostro compiacimento, ci fa egualmente riflettere che l'intervento legislativo a favore dei docenti sarebbe incompleto se il Parlamento dimen-

ticasse di estendere le norme della citata legge n. 831 alla categoria degli idonei alla funzione di preside di istituti secondari. Si tratta di una schiera di valorosi docenti — pochissimo numerosa in verità — che, avendo superato brillantemente l'esame-colloquio (e, in non pochi casi, anche più di una volta) e avendo dimostrato di possedere tutti i requisiti necessari per assolvere le funzioni di preside, sono stati inclusi nella graduatoria generale di merito per la surrogazione di eventuali rinunziatari, ma che in effetti non hanno potuto ottenere la nomina a preside per la constatata insufficienza di posti messi a concorso.

Vogliamo ricordare che già nella precedente legislatura presentammo analoga proposta di legge.

In base ad una indagine condotta sui risultati dei concorsi sinora espletati dalla entrata in vigore del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, che ha introdotto l'istituto del concorso per titoli ed esame per la nomina a preside, possiamo affermare che complessivamente non si hanno più di 400-450 idonei, ripartiti tra l'istruzione tecnica (istituti tecnici agrari, nautici, industriali, commerciali e per geometri, femminili e magistero professionale per la donna), l'istruzione classica (licei classici, scientifici e istituti magistrali), la scuola media e l'avviamento professionale a tipo commerciale, ivi compreso anche il

concorso a posti di preside di istituti tecnici indetto con decreto ministeriale 23 novembre 1961, in corso di registrazione alla Corte dei conti.

In favore dei suddetti idonei, ma soprattutto nell'intento di assegnare il più celermente possibile un preside titolare ad un grande numero di istituti e scuole secondarie, ci pregiamo sottoporre all'esame ed alla approvazione del Parlamento la presente proposta di legge, la quale, pur non esaurendo la materia, offre la possibilità di estendere le particolari provvidenze della citata legge n. 831 ad una ristretta categoria di personale altamente qualificato e nel contempo garantisce che il delicato ufficio della presidenza degli istituti venga affidato a persone responsabili, senza carattere di precarietà e perciò con maggiore prestigio ed efficacia della funzione direttiva.

L'articolo 1 afferma esplicitamente che hanno titolo all'assunzione nel ruolo dei presidi i concorrenti dichiarati idonei o comunque inclusi nelle graduatorie di merito nei precedenti concorsi indetti dal tempo della legge istitutiva dei concorsi stessi (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629) alla data del 31 dicembre 1963. La doppia espressione, idonei e inclusi nelle graduatorie di merito, si rende necessaria per poter comprendere gli idonei dei concorsi dell'istruzione classica e gli inclusi nelle graduatorie di merito per quanto riguarda i concorsi della istruzione tecnica.

Come si è detto si tratta di circa 400-450 beneficiari distribuiti quasi equamente tra i due settori dell'istruzione secondaria, la classica e la tecnica. L'assunzione però è prevista nel tempo, nel limite di metà dei posti che si renderanno disponibili all'inizio di ogni anno scolastico, sino all'esaurimento dell'apposita graduatoria meglio precisata nell'articolo seguente. Entrambi i criteri, quello dell'assunzione in ruolo e quello del limite dei posti, traggono ispirazione dalla legge 28 luglio 1961, n. 831, solo che è stato qui ritenuto più opportuno elevare alla metà il limite dei posti stessi.

L'articolo 2 contiene le modalità per l'assunzione in ruolo degli aventi titolo e per l'esaurimento della graduatoria che li comprende.

Per ciascun tipo di concorso è prevista inizialmente la formazione di una apposita graduatoria di merito ove ciascun idoneo, a domanda, viene ad occupare il posto che gli compete in base al voto riportato nei concorsi dello stesso tipo precedentemente espletati.

Se si tratta poi di concorrente che abbia partecipato a più concorsi dello stesso tipo, questi sarà inserito nella graduatoria in base al miglior voto conseguito.

Nella presente proposta di legge è sembrato cioè ai proponenti di potere accogliere la modalità che è stata disposta nella più volte citata legge n. 831 per la formazione della graduatoria degli idonei, solo che qui non è sembrato opportuno prescrivere l'aggiunta di altri elementi valutativi oltre al voto di idoneità posseduta.

Il terzo comma prende poi in considerazione il caso dei concorsi indetti entro la data del 31 dicembre 1963 e tuttora in fase di espletamento. Sono i concorsi a 665 posti di preside nella scuola media, a 186 posti di preside nelle scuole secondarie di avviamento professionale a tipo commerciale e a 14 posti di direttrice nelle scuole secondarie di avviamento professionale di tipo industriale femminile, indetti con decreto ministeriale 13 luglio 1962 ed oggi in fase di avanzato espletamento, nonché il concorso a 143 posti complessivi di preside di liceo classico, scientifico e di istituto magistrale, indetto con decreto ministeriale 15 dicembre 1962 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 12 aprile 1963) ed oggi in fase di iniziale espletamento. Per tali concorsi il predetto comma prevede il successivo inserimento, nelle corrispondenti graduatorie già formate, delle graduatorie che a suo tempo risulteranno approvate.

L'assunzione in ruolo ha luogo all'inizio di ciascun anno scolastico attingendo dalla graduatoria unica, per ciascun tipo di concorso, tanti candidati quanti ne occorrono per coprire i posti della riserva fissata nell'articolo precedente. È ovvio che decade da ogni diritto il candidato che rinunci alla nomina o che senza giustificato motivo non raggiunga nel termine fissato la sede assegnatagli.

L'articolo 3 si propone due scopi: a) consentire a quanti abbiano interesse una eventuale anticipata assunzione nel ruolo dei presidi, partecipando a successivi concorsi normali; b) restringere al massimo i tempi dell'esaurimento delle singole graduatorie di idonei.

Ci è sembrato infatti che un punteggio, supplementare, da dieci a venti punti, in relazione al voto della idoneità posseduta, possa costituire un incentivo per i più distanziati nel tempo a ripresentarsi ad un normale concorso e godere così di un maggiore contingente di posti a disposizione. Grazie a siffatto incentivo, sia pure temperato, qualora si tratti di concorso a presidenze di tipo diverso, noi crediamo di poter affermare che

nel giro di pochi anni, tenendo anche conto della naturale espansione degli istituti scolastici, saranno interamente assorbite le graduatorie ad esaurimento che la presente legge istituisce. Abbiamo ragione di ritenerlo soprattutto se pensiamo che le graduatorie, dove maggiore è il numero degli idonei da assorbire, sono proprio quelle che si riferiscono agli istituti dell'ordine tecnico, a quegli istituti

cioè che sono destinati — come è noto — ad un maggiore incremento nell'immediato futuro.

Non possiamo parlare di maggiori oneri connessi con la presente legge. Si tratta infatti di posti previsti nell'organico e per i quali c'è il normale stanziamento nell'apposito capitolo del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I professori dichiarati idonei o comunque inclusi nelle graduatorie di merito dei concorsi per posti di preside degli istituti e delle scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e delle scuole secondarie di avviamento professionale indetti a partire dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, fino al 31 dicembre 1963, hanno titolo all'assunzione nel ruolo dei presidi nell'ordine della graduatoria di cui all'articolo seguente e nel limite di metà delle presidenze di nuova istituzione e di quelle che si renderanno disponibili all'inizio di ciascuno degli anni scolastici successivi al 1963-64.

ART. 2.

L'ordine da seguire per l'assunzione del personale di cui all'articolo precedente è quello che è stabilito da un'unica graduatoria di merito formata, per ciascun tipo di concorso, sulle risultanze delle graduatorie precedenti per il medesimo tipo di concorso.

L'inclusione nella predetta graduatoria ha luogo, a domanda degli interessati, nei termini stabiliti dal ministro per la pubblica istruzione. In tale graduatoria ciascun concorrente che abbia partecipato a più di un concorso figurerà iscritto una sola volta e con il migliore voto conseguito.

Nella medesima graduatoria, e con le stesse modalità, saranno a suo tempo inserite le graduatorie dei concorsi indetti entro il 31 dicembre 1963 e non ancora espletati alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

L'assunzione in ruolo degli aventi titolo ha luogo all'inizio di ciascun anno scolastico

attingendo dalla graduatoria unica, per ciascun tipo di concorso, tanti candidati quanti ne occorrono per coprire i posti della riserva fissata nell'articolo precedente. Decade dalla nomina ed è cancellato dalla graduatoria il candidato che rinunzi o che, senza giustificato motivo, non raggiunga nel termine fissato la sede assegnatagli.

ART. 3.

Fatto salvo il diritto alla nomina derivante dalla presente legge, i professori inclusi nella graduatoria, di cui all'articolo precedente, i quali partecipino a successivi concorsi dello stesso tipo godono, all'atto della valutazione dei titoli in tali concorsi, di un punteggio supplementare, non inferiore a dieci e non superiore a venti, in relazione al voto con il quale figurano iscritti nella predetta graduatoria. Qualora i concorsi fossero di tipo diverso il punteggio supplementare è ridotto della metà.